

NORMATIVA

CORONAVIRUS

17 giugno 2020

Proroghe Carta Qualificazione Conducente, conseguimento patenti di guida e nuova piattaforma europea RE-OPEN

In breve

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prorogato la validità della Carta Qualificazione Conducente e delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida. La Commissione europea ha aperto la piattaforma RE-OPEN per dare informazioni sulle possibilità e sulle modalità per viaggiare in Europa.

TES/LOG 202/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Carta Qualificazione Conducente (CQC)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti⁽¹⁾ ha prorogato al 29 ottobre 2020 la validità annuale degli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020.

Inoltre, ha stabilito che, ai fini del computo del termine di 2 anni dalla scadenza della CQC⁽²⁾, non si deve tener conto del periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020.

Infine, con una circolare⁽³⁾ ha reso noto la ripresa "in presenza" dei corsi per l'accesso alla professione di autotrasportatore di passeggeri e merci.

Tali corsi devono tenersi secondo linee guida per la ripresa delle attività didattiche adottate dal Ministero il 20 maggio scorso.

Patenti di guida

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la proroga⁽⁴⁾ fino al 29 ottobre 2020 delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida ("foglio rosa") con scadenza compresa tra il 31 gennaio ed il 28 ottobre 2020, visto anche l'elevato numero di candidati che devono sostenere la prova per il conseguimento della patente di guida.

È stata, inoltre, prevista una proroga fino al 29 ottobre 2020 per le autorizzazioni ad esercitarsi




alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida⁽⁵⁾

Nuova piattaforma RE-OPEN

La Commissione europea ha "aperto" RE-OPEN EU (<https://reopen.europa.eu/it>), la nuova piattaforma online per favorire la ripresa dei movimenti di persone e il turismo all'interno dell'UE.

La piattaforma ha l'obiettivo di fornire informazioni in tempo reale sulle frontiere, sui mezzi di trasporto e sui servizi turistici disponibili negli Stati membri. Inoltre, includerà anche informazioni pratiche fornite dagli Stati membri sulle restrizioni di viaggio, sulle misure di salute pubblica e di sicurezza (distanziamento fisico, uso di mascherine). La piattaforma è ottimizzata anche per dispositivi mobili e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Allegati

| | |
|---|--|
|  | 1. DM MIT 8 giugno 2020 n. 158 - CQC |
|  | 2. Circolare MIT 15 giugno 2020 Ripresa corsi formazione autotrasportatore |
|  | 3. DM MIT 8 giugno 2020 n. 159 - Patente di guida |

Note

- (1) Con Decreto dell'8 giugno 2020, n. 158.
- (2) Art. 13, comma 11, lettera c) del Decreto Ministeriale 20 settembre 2013.
- (3) Circolare n. 9972 del 15 giugno 2020.
- (4) Con Decreto dell'8 giugno 2020, n. 159.
- (5) Art. 128 Codice della Strada "Revisione della patente di guida".



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore”, in particolare il Capo II concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti ai sensi della direttiva 2003/59/CE;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante “Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi”, in particolare l'art. 11 concernente l'esame di idoneità per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e l'art. 13 concernente i corsi di formazione periodica;

VISTO i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATA la necessità di prevedere una proroga del termine di validità di un anno degli attestati di frequenza dei corsi di qualificazione iniziale, stabiliti dall'art. 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013;

CONSIDERATA la necessità di prevedere una proroga del termine di validità di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, prevista dall'art. 13, comma 11, lettera c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, per consentire il rinnovo di validità della stessa senza sottoporre il titolare ad esame;

D E C R E T A

Art. 1

(Proroga del termine di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013)

1. Il termine di validità annuale, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, degli attestati rilasciati al termine dei

corsi di qualificazione iniziale in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, è prorogato al 29 ottobre 2020.

Art. 2

(Proroga del termine di cui all'articolo 13, comma 11, lettera c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013)

1. Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020.

Roma,

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Alessandro Calchetti



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITA'
DIVISIONE 5

Alle Associazioni di categoria
dell'autotrasporto merci e
viaggiatori

Al Comitato Centrale per l'Albo
SEDE

Alla RAM – SEDE

All'UNASCA

Alla CONFARCA

Oggetto: DPCM 12 giugno 2020. Emergenza Virus COVID-19. Corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e corsi sul buon funzionamento del tachigrafo (D.D. n. 215 del 12 dicembre 2016).

L'art. 1, lett. q) del DPCM del 12 giugno u.s., ha escluso dalla sospensione per l'emergenza "Covid-19" della formazione in presenza anche i corsi di cui all'oggetto che, pertanto, potranno riprendere a partire dalla data odierna, nel rispetto delle linee guida per la ripresa delle attività didattiche adottate da questa Amministrazione con prot. 3220 del 20 maggio u.s. e che si allegano alla presente.

Al riguardo, si segnala l'esigenza del puntuale rispetto delle disposizioni ivi contenute, per la parte applicabile ai corsi in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Cinelli)



VINCENZO CINELLI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
15.06.2020
08:13:48 UTC



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”, in particolare l’art. 121, concernente gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida, l’art. 122 concernente le esercitazioni di guida e l’autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida e l’art. 128 recante revisione tecnica della patente di guida;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 che, all’art. 1, lettera v) , stabilisce che “con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 10 marzo 2020, n. 50 che ha previsto la proroga delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, in scadenza entro il 30 aprile 2020, fino al 30 giugno 2020;

VISTO il decreto dirigenziale 22 maggio 2020, n. 148 che ha prorogato i termini previsti dall’art. 122 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 29 ottobre 2020 per sostenere la prova di valutazione delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida;

CONSIDERATA la necessità di prevedere una più lunga proroga dei termini stabiliti dall’art. 122, comma 6, del codice della strada a causa del protrarsi del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 oltre il mese di aprile 2020 e considerato, in particolare il relevantissimo numero di candidati che devono sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida, numero che è andato vieppiù aumentando in considerazione del periodo di sospensione dello svolgimento degli esami di idoneità;

RITENUTO di allineare i termini di proroga di cui ai predetti commi 1 e 6 dell’art. 122 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 29 ottobre 2020, per sostenere le prove d’esame sia di valutazione delle cognizioni che di valutazione delle capacità e dei comportamenti

D E C R E T A

Art. 1

(Proroga dei termini di cui all'articolo 122, comma 6, del codice della strada)

1. Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 sono prorogati fino al 29 ottobre 2020.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato anche per le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il Centro elaborazione dati della Direzione Generale per la Motorizzazione aggiornerà, automaticamente, le date di scadenza di validità delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida di cui al comma 1.

Roma,

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Alessandro Calchetti